

## LA GIUNTA REGIONALE

- richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8, comma 4, che prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 recante approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- richiamato il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
- richiamata la legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 recante testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane e inabili;
- richiamate la legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 recante provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcool-dipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS e le relative disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale;
- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio Socio-Sanitario Regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione;
- richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 concernente l'approvazione del piano per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006/2008 ed in particolare gli obiettivi correlati all'assistenza residenziale e all'accreditamento delle strutture;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2419 in data 25 agosto 2006 recante: "Approvazione di nuovi requisiti organizzativi minimi per l'esercizio di attività socio-sanitarie nell'ambito di strutture pubbliche e private destinate alla cura delle persone affette dal morbo di Alzheimer, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e della deliberazione della Giunta regionale in data 21 giugno 2004, n. 2103 – Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1533/2003 e n. 1796/2004";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2103 in data 21 giugno 2004 recante approvazione delle modalità e dei termini per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3893 in data 21 giugno 2002;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 10 febbraio 2006 n. 377, concernente l'approvazione in via sperimentale per il periodo dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2006 delle direttive agli enti locali gestori di servizi per anziani, ai

sensi delle leggi regionali 15 dicembre 1982, n. 93, e 4 settembre 2001, n. 18 e modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 4131 in data 2 dicembre 2005;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 9 giugno 2006 n. 1693 recante precisazioni in merito al punto 8 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 377 in data 10 febbraio 2006 (contribuzione utenti in regime residenziale), ai sensi delle leggi regionali 15 dicembre 1982, n. 93 e 4 settembre 2001, n. 18;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2868 in data 29.9.2006 recante: "Approvazione di nuove disposizioni inerenti alla composizione, alle competenze e alle modalità di funzionamento delle Unità di Valutazione Geriatrica e dei criteri e punteggi per la formazione delle graduatorie per l'accesso alle strutture semiresidenziali e residenziali. Sostituzione degli allegati A) e E) alla deliberazione della Giunta regionale 1801/2004";
- rilevata la necessità, rappresentata dagli operatori coinvolti, sulla base dell'esperienza maturata nel corso del primo anno di gestione delle strutture per malati di Alzheimer ai sensi dei requisiti di cui alla DGR 2419/2006, di aggiornare parte dei requisiti organizzativi minimi ed in particolare ridefinire le figure degli operatori di tali strutture nonché i minuti di assistenza previsti per ogni utente;
- ritenuto opportuno, sentiti gli operatori di settore, modificare "la definizione" di tali strutture, contenuta al punto 1) degli allegati A) e B) alla deliberazione soprarichiamata, al fine di consentire l'inserimento, oltre che alle persone affette dal morbo di Alzheimer, di altri soggetti che, soffrendo di sindromi demenziali complicate da disturbi comportamentali, necessitano delle medesime cure;
- ritenuto opportuno, come indicato dal competente ufficio dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, su proposta degli operatori del settore, modificare il punto 2. degli "Obiettivi" degli allegati A) e B) della deliberazione soprarichiamata, prevedendo una rivalutazione periodica dei progetti individuali, con maggiore coinvolgimento del medico specialista presente nella struttura, al fine di permettere un adeguato turnover degli ospiti a garanzia di un servizio più efficiente;
- dato atto che l'aggiornamento dei requisiti organizzativi minimi di cui ai punti precedenti ed, in particolare, la ridefinizione delle figure degli operatori di tali strutture nonché dei minuti di assistenza previsti per ogni utente comportano una variazione dei costi relativi al personale impiegato e, conseguentemente, la modificazione delle quote che determinano la tariffa per l'inserimento presso le strutture stesse, così come definite dalla DGR 2419/2006;
- rilevata la necessità, sulla base di quanto indicato al punto precedente, e sulla rideterminazione dei costi calcolati dal competente Ufficio dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, di ridefinire le tariffe giornaliere per l'inserimento nelle strutture destinate alla cura delle persone affette dal morbo di Alzheimer come segue:

a) Strutture semiresidenziali - importo massimo 67,00 Euro così suddiviso:

- quota alberghiera            euro 18,50
- quota assistenziale        euro 39,50

- quota sanitaria                      euro 9,00

b) Strutture residenziali – importo massimo 120,00 Euro così suddiviso:

- quota alberghiera                      euro 39,00

- quota assistenziale                      euro 66,80

- quota sanitaria                      euro 14,20;

- considerato che il punto 6 del deliberato della DGR 2419/2006 prevede che con deliberazione della Giunta regionale possano essere modificati gli importi relativi alla tariffa giornaliera per l’inserimento presso le strutture di cui si tratta qualora cambino gli oneri relativi al personale impiegato;
- dato atto che la ridefinizione delle tariffe non comporta modifiche alle quote di compartecipazione dovute dagli utenti sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla direttive impartite dalla Regione in materia di contribuzione per i servizi socio-assistenziali residenziali ai sensi della legge regionale n. 93/1982;
- ritenuto opportuno prevedere la decorrenza delle presenti disposizioni a partire dalla data del 1° luglio 2007, al fine di consentire all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta di predisporre gli atti amministrativi di competenza ed agli enti gestori dei servizi interessati di adeguarsi ai nuovi requisiti;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio Sanità Territoriale dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- su proposta dell’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le modifiche ai requisiti organizzativi minimi per l’esercizio di attività socio-sanitarie nell’ambito di strutture pubbliche e private semi-residenziali e residenziali destinate alla cura delle persone affette dal morbo di Alzheimer, sostituendo, come segue, i punti 1., 2. e 6. degli allegati A) e B) alla deliberazione della Giunta regionale n. 2419/2006:

## Allegato A)

### “1. DEFINIZIONE

Si definisce struttura semi-residenziale destinata alla cura delle persone affette dal morbo di Alzheimer una struttura che offre un’assistenza residenziale, a solo ciclo diurno, con l’erogazione di prestazioni a prevalente carattere sanitario di livello medio, integrate da un livello di assistenza tutelare ed alberghiera, a soggetti affetti dal morbo di Alzheimer e a persone con sindromi demenziali complicate da disturbi comportamentali.”

### “2. OBIETTIVI

- a. fornire assistenza attraverso i progetti individualizzati da svilupparsi in un arco temporale definito, che tengano conto degli effetti della malattia su ogni persona, redatti dopo osservazione e conoscenza della situazione attuale e pregressa, in considerazione delle capacità perdute e delle abilità residue per tentare percorsi, anche parziali, di riabilitazione, con l’ausilio di personale qualificato in possesso di idonee caratteristiche relazionali ed affettive;
- b. valutare l’efficacia e l’efficienza dei progetti attivati attraverso l’identificazione e la definizione di idonei indicatori di qualità;
- c. permettere un adeguato turnover degli ospiti, attraverso la rivalutazione periodica dei progetti di cui al punto a. da parte dell’UVG, mediante l’esame della documentazione prodotta dagli operatori della struttura ed una relazione contenente il parere del medico geriatra UVA.”

### “6. PERSONALE

Nella struttura semi-residenziale destinata alla cura delle persone affette dal morbo di Alzheimer e delle persone con sindromi demenziali complicate da disturbi comportamentali, per un nucleo standard di 10 posti, deve essere presente il seguente personale addetto esclusivamente all’assistenza degli ospiti:

<b>Tipologie di personale</b>	<b>Minuti di assistenza al giorno per ospite</b>
Direttore sanitario	1,00
Medico geriatra UVA	3,00
Medico di struttura	0,60
Infermiere	9,00
ADEST o OSS	90,00
Educatore professionale	24,00

Oltre ai professionisti di cui sopra, addetti alla cura della persona e impegnati esclusivamente con gli ospiti, è prevista la presenza – in modo adeguato – di

altri operatori per le attività di supporto (personale amministrativo, di pulizia e di cucina). E' fatto divieto di impiegare in modo promiscuo il personale addetto all'assistenza alla persona per funzioni di tipo amministrativo o alberghiero.”

Allegato B)

#### “1. DEFINIZIONE

Si definisce struttura residenziale destinata alla cura delle persone affette dal morbo di Alzheimer una struttura che offre un'assistenza residenziale, a ciclo continuativo, con l'erogazione di prestazioni a prevalente carattere sanitario di livello medio-alto, integrate da un livello di assistenza tutelare ed alberghiera, a soggetti affetti dal morbo di Alzheimer e a persone con sindromi demenziali complicate da disturbi comportamentali.”

#### “2. OBIETTIVI

- a. fornire assistenza attraverso i progetti individualizzati da svilupparsi in un arco temporale definito, che tengano conto degli effetti della malattia su ogni persona, redatti dopo osservazione e conoscenza della situazione attuale e pregressa, in considerazione delle capacità perdute e delle abilità residue per tentare percorsi, anche parziali, di riabilitazione, con l'ausilio di personale qualificato in possesso di idonee caratteristiche relazionali ed affettive;
- b. valutare l'efficacia e l'efficienza dei progetti attivati attraverso l'identificazione e la definizione di idonei indicatori di qualità;
- c. permettere un adeguato turnover degli ospiti, attraverso la rivalutazione periodica dei progetti di cui al punto a. da parte dell'UVG, mediante l'esame della documentazione prodotta dagli operatori della struttura ed una relazione contenente il parere del medico geriatra UVA.”

#### “ 6. PERSONALE

Nella struttura residenziale destinata alla cura delle persone affette dal morbo di Alzheimer e delle persone con sindromi demenziali complicate da disturbi comportamentali, per un nucleo standard di 10 posti, deve essere presente, il seguente personale addetto esclusivamente all'assistenza degli ospiti:

<b>Tipologie di personale</b>	<b>Minuti di assistenza al giorno per ospite</b>
Direttore sanitario	1,00
Medico geriatra UVA	4,00
Medico di struttura	0,60
Infermiere	18,00
ADEST o OSS	180,00
Educatore professionale (assistenza su 5 giorni)	24,00

Oltre ai professionisti di cui sopra, addetti alla cura della persona e impegnati esclusivamente con gli ospiti, è prevista la presenza – in modo adeguato – di altri operatori per le attività di supporto (personale amministrativo, di pulizia e di cucina). E' fatto divieto di impiegare in modo promiscuo il personale addetto all'assistenza alla persona per funzioni di tipo amministrativo o alberghiero.”;

2. di stabilire che la tariffa giornaliera per il ricovero presso le strutture semi-residenziali destinate alla cura delle persone affette dal morbo di Alzheimer e a persone con sindromi demenziali complicate da disturbi comportamentali è determinata in euro 67,00= (sessantasette/00), una parte della quale è a carico dell'utente, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla direttive impartite dalla Regione in materia di contribuzione per i servizi socio-assistenziali residenziali ai sensi della legge regionale n. 93/1982;
3. di stabilire che la tariffa giornaliera per il ricovero presso le strutture residenziali destinate alla cura delle persone affette dal morbo di Alzheimer e a persone con sindromi demenziali complicate da disturbi comportamentali è determinata in euro 120,00 (centoventi/00), una parte della quale è a carico dell'utente, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalla direttive impartite dalla Regione in materia di contribuzione per i servizi socio-assistenziali residenziali ai sensi della legge regionale n. 93/1982;
4. di stabilire che le disposizioni della presente deliberazione decorrono a partire dalla data del 1° luglio 2007, al fine di consentire all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta di predisporre gli atti amministrativi di competenza ed agli enti gestori dei servizi interessati di adeguarsi ai nuovi requisiti;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i provvedimenti di competenza;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 2 luglio 1999 n. 18.

RA/GP/